

DELIBERA N. 170/99

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 20, LETTERA d), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N.481 AVVERSO IL COMUNE DI ALPETTE

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 4 novembre 1999,
- Vista la legge 14 novembre 1995, n.481 (di seguito: legge n.481/95);
- Visto l'art.2, comma 20, lettera d) e comma 12 lettera m) della legge n.481/95;
- Visto il decreto legge 15 luglio 1996, n.371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.216 del 14 settembre 1996 (di seguito: decreto legge n.371/96), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996 n.577;
- Visto il decreto legge 23 febbraio 1995 n.41, convertito successivamente nella legge 22 marzo 1995 n.85, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.69 del 23 marzo 1999;
- Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) n. 76/99 del 21 maggio 1999 (di seguito: delibera n.76/99) riguardante l'avvio di istruttoria formale sul caso utenti avverso il Comune di Alpette (Torino) ;
- Vista la delibera dell'Autorità n. 116/99 del 4 agosto 1999 (di seguito delibera 116/99) con cui si sono prorogati i termini per la chiusura dell'istruttoria formale;
- Vista la delibera dell'Autorità del 26 giugno 1997, n.70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 30 giugno 1997, n.150, come successivamente modificata ed integrata;
- Visto l'art.6 del regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997 n.61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n.15/93 (di seguito: provvedimento CIP n.15/93), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.301 del 24 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento CIP n.15/93);
- Considerato quanto segue:

1. Premessa

In data 11 dicembre 1997 il sig. Sergio Binello ha trasmesso all'Autorità una segnalazione in ordine alla errata applicazione da parte del comune di Alpette (Torino), dei provvedimenti tariffari in materia di energia elettrica distribuita agli utenti residenti.

2. Descrizione del caso

A seguito della segnalazione, gli uffici dell'Autorità, in data 12 gennaio 1998 e 26 ottobre 1998, hanno provveduto a richiedere, ai sensi dell'art.2, comma 22 della legge n.481/95, al Comune di Alpette informazioni in ordine ai fatti di cui alla segnalazione.

Il Comune di Alpette, con nota del 18 novembre 1998, ha dichiarato l'esistenza di un errore nell'applicazione dei provvedimenti tariffari vigenti a sé imputabile, derivante dalla erronea lettura di una comunicazione di aggiornamento inviata dall'Azienda elettrica unicipale di Torino (Aem), dalla quale detto ente locale acquista l'energia elettrica da distribuire agli utenti.

Nella ricostruzione effettuata dal Comune, l'errore avrebbe comportato una maggiorazione del costo a carico degli utenti relativamente al periodo dei bimestri II, III, IV dell'anno 1997, e tale maggiore onere sarebbe stato rimborsato agli utenti in occasione della fatturazione del VI bimestre 1997.

In esito alla segnalazione sopra indicata, gli uffici dell'Autorità hanno effettuato un controllo tecnico in data 29 gennaio 1999 presso il Comune di Alpette ai sensi dell'art.2, comma 22, della legge 481/95.

Dalla predetta verifica sono emerse le seguenti risultanze:

- Il Comune ha richiesto a tutti gli utenti il pagamento dell'importo di lire 1.000, a partire dall'anno 1994, quale contributo alle spese di spedizione della bolletta, pur essendo tale costo già ricompreso in tariffa e come tale non dovuto.
- Il Comune non ha operato, per il periodo compreso fra l'ottobre 1996 ed il febbraio 1997, l'aggiornamento tariffario di cui al decreto legge N.371/96, modificativo degli importi dei prezzi di somministrazione di cui al provvedimento CIP n.15/93, causando, per effetto di ciò, un maggiore costo a carico degli utenti domestici residenti e non residenti.
- Esistono difformità applicative con riguardo al sovrapprezzo termico, a partire dal maggio 1995 e fino a tutto il 1998, ed alla relativa normativa tariffaria, elusa quanto alle deliberazioni dell'Autorità n. 70/97, 106/97, 136/97, 12/98, 39/98.
- Tale situazione ha comportato anomalie applicative anche in relazione al corrispettivo dovuto per la quota fissa di potenza, non aggiornata a seguito del decreto legge 371/96.
- L'aliquota I.V.A. del 10% è stata correttamente applicata soltanto a partire dal marzo 1997, nonostante che l'aumento dal 9 al 10% fosse stato già disposto molto tempo prima per effetto del decreto legge 23 febbraio 1995 n.41, convertito successivamente nella legge 22 marzo 1995 n.85.

E', dunque, risultato evidente che il Comune di Alpette ha tenuto e tiene a tutt'oggi un comportamento lesivo dei diritti degli utenti.

3. Svolgimento del procedimento

L'Autorità, con delibera n.76/99, ha deciso di avviare una istruttoria formale avverso il Comune di Alpette, al fine di adottare nei suoi confronti un provvedimento di cessazione di comportamento lesivo dei diritti degli utenti, ai sensi dell'art.2, comma 20, lettera d) della legge n.481/95.

La delibera è stata comunicata all'ente locale e da questo ricevuta in data 9 giugno 1999. Nella stessa è stato fissato un termine di trenta giorni per la presentazione di memorie difensive e la richiesta di audizione. In data 28 giugno 1999 veniva ricevuta dall'Autorità comunicazione del Sindaco del Comune che richiedeva lo svolgimento di audizione. Alla scadenza del termine assegnato non erano presentate memorie difensive. L'Autorità fissava la discussione per il giorno 22 luglio 1999. Successivamente, in data 15 luglio 1999, questi uffici ricevevano dal Comune di Alpette una ulteriore comunicazione nella quale si affermava l'eliminazione dell'addebito postale a partire dal bimestre gennaio-febbraio 1999 ed il rimborso di tale onere, per l'anno 1998, all'utenza con la bolletta di maggio-giugno 1999. In data 22 luglio 1999 veniva svolta audizione del Sindaco e del responsabile del servizio alla presenza dell'Autorità. Il Sindaco manifestava la volontà di rimborsare agli utenti il maggiore esborso loro richiesto in conseguenza dell'errata applicazione tariffaria. Data la necessità di provvedere all'individuazione dettagliata degli aventi diritto alla restituzione ed alla quantificazione esatta del dovuto, veniva disposta una proroga di giorni novanta per la chiusura dell'istruttoria formale, con termine di scadenza fissato per l'8 novembre 1999.

4. Risultanze istruttorie

Le lettere inviate dal Comune all'Autorità non contengono alcuna contestazione né in fatto, né in diritto dei rilievi mossi dagli uffici. L'ente locale non ha rispettato il termine, prorogato con delibera n. 116/99 dell'Autorità, entro cui predisporre un piano di rimborso agli utenti. Con ciò, è emersa la prova del comportamento lesivo tuttora in atto dell'ente locale verso gli utenti nella misura e modalità sopra descritte.

5. Valutazione giuridica

Il Comune di Alpette risulta chiaramente non avere ottemperato alle disposizioni di legge e dell'Autorità in tema di tariffe e di imposta sul valore aggiunto.

Tale comportamento illegittimo è stato riconosciuto e non contestato dallo stesso Sindaco del Comune di Alpette in occasione dell'audizione del 22 luglio 1999.

- Ritenuto che la condotta tenuta dal Comune di Alpette abbia integrato gli estremi di un comportamento lesivo dei diritti degli utenti, prefigurato all' art.2, comma 20, lett. d) della legge n. 481/95;

- Su proposta del prof. Sergio Garribba, nella sua posizione di relatore designato nella istruttoria formale di cui alla delibera 21 maggio 1999 n. 76/99,

ORDINA

- Al Comune di Alpette di cessare il comportamento lesivo in atto, di restituire, conseguentemente, le somme versate in eccedenza dagli utenti, comprensive degli interessi legali maturati e di comunicare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi degli aventi diritto con la somma da restituire a ciascuno di essi, fissando in venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento, il termine per l'adempimento;

DELIBERA

- Di comunicare il presente provvedimento al Comune di Alpette, via Senta 7, 10080 Alpette (Torino), mediante invio di plico raccomandato con ricevuta di ritorno;
- Di informare, altresì, il Comune di Alpette che la mancata ottemperanza nel termine di cui al presente provvedimento costituisce presupposto per l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art.2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n.481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di cui sopra.